

VERIFICHE ANTIMAFIA – PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

Al fine di contrastare e prevenire il fenomeno delle infiltrazioni malavitose negli appalti pubblici, la Regione Campania ha stipulato con l'Ufficio Territoriale del Governo di Napoli apposito Protocollo di Legalità (consultabile sul sito Internet www.consiglio.regione.campania.it alla sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Gara e Contratti).

In base a tale accordo l'Impresa aggiudicataria della gara ha l'obbligo di:

- Osservare rigorosamente le disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
- Comunicare tutti i dati relativi alla società o all'impresa, anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni.
- Accendere, dopo la stipula del contratto, uno o più conti contraddistinti dalla dicitura "Protocollo di legalità con la Prefettura di Napoli" presso un intermediario bancario ed effettuare, attraverso tali conti ed esclusivamente mediante bonifico bancario, tutti gli incassi e i pagamenti superiori a tremila Euro relativi ai contratti connessi con l'esecuzione dell'opera ovvero con la prestazione del servizio o della fornitura – ivi compresi il reperimento, effettuato in Italia e all'estero, delle necessarie risorse finanziarie ed il loro successivo rimborso, da effettuarsi anche per il tramite di terzi ai fini dell'esigenza di finanziamento di cui all'art. 9, comma 12, del D Lgs. 190/02 – con esclusione a favore di dipendenti, enti previdenziali, assicurativi ed istituzionali. L'Impresa dovrà, inoltre, incaricare l'intermediario bancario di trasmettere, mensilmente, per via telematica alla banca dati della Camera di Commercio di Napoli l'estratto conto relativo alle movimentazioni finanziarie connesse con la realizzazione dell'opera, delle quali dovrà essere specificata la causale, con l'indicazione, in caso di operazione in accredito, del conto da cui proviene l'introito. In caso di inosservanza parziale o totale di quanto innanzi indicato, senza giustificato motivo, il Consiglio applicherà all'impresa una penale nella misura del 10% dell'importo di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, mediante detrazione automatica dell'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.
- Avvalersi, per ogni movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita), degli intermediari di cui al decreto-legge n. 143/1991. In caso di violazione a tale disposizione, il Consiglio provvederà alla risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale, e all'applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni – salvo comunque il maggior danno – nella misura del 10% del valore del contratto o, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite; detta penale sarà applicata anche nel caso in cui tale violazione venga accertata dopo che il contratto sia stato eseguito integralmente, ma prima del collaudo dell'opera.
- In ottemperanza al predetto Protocollo di Legalità, ciascun concorrente si impegna a sottoscrivere le seguenti dichiarazioni da inserire nella busta A - DOCUMENTI AMMINISTRATIVI:

CLAUSOLA N. 1

"La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di Legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla Regione Campania con la Prefettura di Napoli, che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti".

CLAUSOLA N. 2

"La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere)".

CLAUSOLA N. 3

“La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell’immediato, da parte dell’Autorità di Pubblica Sicurezza, l’attivazione di ogni conseguente iniziativa”.

CLAUSOLA N. 4

“La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’eventuale autorizzazione al subappalto o sub contratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o sub contratto, informazioni interdittive di cui all’art. 10 del D.P.R. 252/98 e/o normativa successivamente intervenuta, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali di interesse. Dichiara di conoscere, altresì che, qualora il contratto sia stato stipulato, nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell’impresa oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite: le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte del Consiglio Regionale, del relativo importo dalle somme dovute all’impresa in relazione alla prima erogazione utile”.

CLAUSOLA N. 5

“La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’eventuale autorizzazione al subappalto o sub contratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale”.

CLAUSOLA N. 6

“La sottoscritta dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per il Consiglio Regionale di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche”.

CLAUSOLA N. 7

“La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell’autorizzazione all’eventuale subappalto o sub contratto nonché, l’applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni – salvo comunque il maggior danno – nella misura del 10% del valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al D.L. n. 143/91”.

CLAUSOLA N. 8

“La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare l’obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti di importo superiore a tremila Euro, relativi ai contratti di cui al Protocollo di Legalità attraverso conti dedicati accessi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario; dichiara, altresì di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede, in caso di violazione di tale obbligo senza giustificato motivo, l’applicazione da parte del Consiglio Regionale di una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria a cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l’importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile”.

- Le predette clausole 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 formeranno parte integrante del contratto di appalto da stipularsi con l’impresa aggiudicataria.
- Analogamente sarà inserito nel contratto, l’obbligo per l’impresa aggiudicataria di comunicare all’Amministrazione appaltante ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari. L’impresa che si renderà responsabile della inosservanza di una delle predette clausole sarà

considerata di non gradimento per l'Amministrazione che, pertanto, potrà procedere alla rescissione del relativo contratto di appalto.

- Il Consiglio Regionale procederà all'automatica e immediata risoluzione del vincolo contrattuale ovvero alla revoca dell'autorizzazione all'eventuale sub contratto, quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ovvero le ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali di interesse, dovessero emergere successivamente alla stipula del contratto, o all'autorizzazione al sub contratto.
- Il Consiglio Regionale non stipulerà il contratto di appalto, né autorizzerà il subappalto e sub contratto ovvero, se il contratto sia già stipulato o l'autorizzazione già concessa, procederà alla risoluzione del vincolo contrattuale o alla revoca dell'eventuale autorizzazione al subappalto (clausola di gradimento), qualora vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammessi dalla legge, così come previsto dall'art. 91 del D.Lgs 159/2011.